

COMUNE DI FOLLO
(Provincia della Spezia)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento

Articolo 2 Contenuto del Regolamento

TITOLO II - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 3 Tipologia delle entrate comunali

Articolo 4 Regolamentazione delle entrate

Articolo 5 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Articolo 6 Soggetti responsabili delle entrate tributarie e patrimoniali

Articolo 7 Forme di gestione

TITOLO III – ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 8 Importi minimi riscossione ordinaria

Articolo 9 Rimborsi entrate tributarie

Articolo 10 Compensazioni entrate tributarie

Articolo 11 Diritto di Interpello

Articolo 12 Autotutela

Articolo 13 Accertamento con adesione

TITOLO IV – ENTRATE PATRIMONIALI

Articolo 14 Agevolazioni

Articolo 15 Contestazione in caso di mancato pagamento

Articolo 16 Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese

Articolo 17 Rimborsi entrate patrimoniali

Articolo 18 Compensazioni entrate patrimoniali

TITOLO V – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Articolo 19 Liquidazione delle entrate

Articolo 20 Accertamento delle entrate e riscossione coattiva

Articolo 21 Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare

Articolo 22 Sanzioni e interessi

Articolo 23 Versamenti e modalità di pagamento

Articolo 24 Rateizzazione

Articolo 25 Contenzioso

TITOLO VI — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 26 Norme finali

Articolo 27 Entrata in vigore

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali tributarie e non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e nel rispetto, per quanto riguarda le entrate tributarie, della L. 27 luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente" e dell'art. 1, commi da 158 a 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e degli utenti dei servizi comunali.

3. Scopo del presente regolamento è altresì quello di introdurre nell'ordinamento tributario del Comune di Follo una serie di istituti che mirano a semplificare l'attività di accertamento con la partecipazione dei contribuenti, a rispondere alle esigenze di efficacia e di riduzione degli adempimenti, a prevenire l'insorgenza di controversie, ad instaurare con i contribuenti rapporti improntati a principi di correttezza, collaborazione e trasparenza.

Articolo 2

Contenuto del Regolamento

1. Al fine di cui al comma 3 dell'art.1, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 e dall'art. 50 della Legge 28.12.1997 n. 449, vengono introdotti e disciplinati i seguenti istituti:

a) diritto di interpello, mediante il quale il contribuente, in vista di un adempimento tributario e prima di porlo in essere, può richiedere all'ente impositore di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'Amministrazione deve tenere in ordine all'adempimento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di sapere in anticipo l'avviso dell'Amministrazione e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere;

b) accertamento con adesione, mediante il quale è possibile definire in contraddittorio con il contribuente la pretesa tributaria. Si tratta di un importante strumento che consente di perseguire l'obiettivo di una maggiore efficacia dell'azione di accertamento, di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti a motivo anche della mitigazione delle sanzioni tributarie che vi è connesso;

c) autotutela, in base alla quale l'Amministrazione procede, d'ufficio, all'annullamento dei propri atti impositivi affetti da illegittimità o da infondatezza. Da ciò risulta ottimizzato il rapporto con i contribuenti e tutelato l'interesse pubblico all'equità fiscale, al buon andamento dell'azione amministrativa ed alla economicità ed efficacia della stessa.

2. Costituisce altresì oggetto di disciplina regolamentare la determinazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni, degli interessi e della loro entità sulla base di quanto previsto dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e dalla Legge 28.12.1997 n. 449 e la determinazione dell'entità degli interessi tributari.

3. Il presente regolamento disciplina inoltre le modalità di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali.

TITOLO II - DEFINIZIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Articolo 3

Tipologia delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.

2. Costituiscono entrate patrimoniali le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Articolo 4

Regolamentazione delle entrate

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singola entrata sono di norma contenuti in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata medesima.

2. I regolamenti che disciplinano le entrate comunali sono deliberati entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione o entro la data fissata da specifiche norme statali. I Regolamenti adottati entro il predetto termine hanno comunque effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve eventuali specifiche disposizioni normative in materia.

3. Ove non vengano adottate, entro i termini di cui ai precedenti commi, modifiche regolamentari dei singoli tributi, canoni o altre entrate si applicano le disposizioni vigenti.

4. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di legge.

5. I criteri per l'applicazione di riduzioni ed esenzioni applicabili ad ogni singola entrata, sono individuati nell'ambito degli specifici regolamenti.

6. Si intendono recepite ed integralmente acquisite ai regolamenti che disciplinano le entrate comunali di ogni natura tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normative che regolano le singole entrate.

Articolo 5

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio e, a tal fine, possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatte salve le eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico nel rispetto mercato e della natura del servizio. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento relazione alle variazioni di detti valori.

3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge.

4. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

5. Alla Giunta Comunale compete la determinazione delle aliquote e delle tariffe nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto espressamente determinato da norme di legge.

Articolo 6

Soggetti responsabili delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Per le entrate tributarie, ai sensi di legge, è designato un funzionario responsabile a cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Il funzionario responsabile è identificato con provvedimento della Giunta Comunale.

2. Per le entrate patrimoniali, sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate.

Articolo 7

Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione dei tributi e delle altre entrate patrimoniali, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più entrate per le attività di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 5 del D.Lgs. 446/1997 o da normative di riferimento per specifiche entrate.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. In caso d'affidamento a terzi (di seguito "Concessionario"), le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.

4. In caso di gestione affidata all'esterno, al Concessionario competono le medesime attribuzioni ed obbligazioni che sono previste dalle norme di legge e di regolamenti comunali per i funzionari e dirigenti del Comune preposti alla gestione delle entrate.

5. Qualora la riscossione delle entrate sia affidata al Concessionario, compete al responsabile della specifica entrata vigilare sull'osservanza del contratto di affidamento secondo quanto meglio definito nel contratto stesso.

6. L'eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere dal Concessionario comporta l'assunzione a carico dello stesso di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi del Comune.

TITOLO III – ENTRATE TRIBUTARIE

Articolo 8

Importi minimi riscossione ordinaria e rimborsi

1. Non sono dovuti versamenti relativi alle entrate comunali di natura tributaria, ad eccezione dell'addizionale comunale IRPEF, qualora l'importo da versare sia uguale o inferiore ad euro 12,00 (dodici/00) per ogni anno di tassazione. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Sono fatte salve le eventuali specifiche disposizioni in materia, anche disciplinate negli appositi regolamenti.

Articolo 9

Rimborsi entrate tributarie

1. Per le entrate tributarie il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. In caso di contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Il responsabile dell'entrata, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, in esito all'esame della medesima, provvede ad effettuare il rimborso in caso di accoglimento o a comunicare il diniego.
3. La richiesta di rimborso, a pena di inammissibilità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. In caso di documentazione incompleta il termine di centottanta giorni decorre dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.
4. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.
5. Alle procedure di rimborso di cui al presente articolo si applica comunque la disciplina prevista dal D.M. interministeriale Finanze e Interno in data 24 febbraio 2016, e relative norme sostitutive o integrative, anche in relazione ai casi di versamenti effettuati ad Ente incompetente.
6. I rimborsi relativi alle entrate comunali di natura tributaria di carattere permanente e annuale, non vengono disposti qualora il tributo a credito sia inferiore o uguale ad euro 12,00 (dodici/00).
7. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi pari al saggio legale maggiorato di 2 punti percentuali e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 10

Compensazioni entrate tributarie

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste compensazione quando il contribuente è insieme titolare di un credito tributario nei confronti del Comune e soggetto passivo di una obbligazione tributaria. Il contribuente, nei termini del versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta, eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare entro la scadenza del pagamento, una dichiarazione indirizzata al funzionario responsabile contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;

- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
- la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.

3. Nel caso i cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio al diritto al rimborso, deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione è ammessa anche tra diversi tributi comunali.

Articolo 11

Diritto di Interpello

1. Il Comune riconosce ad ogni cittadino il diritto di interpello di cui all'art. 11 della Legge 2000 n. 212.

2. Il diritto di interpello è disciplinato dall'art 11 della L. 212/2000 e dal presente regolamento; mediante tale istituto il contribuente, in vista di un adempimento tributario comunale e prima di porlo in essere, può richiedere al Comune di "anticipare" il giudizio sul trattamento fiscale di una certa fattispecie o di conoscere il comportamento che, secondo l'ente impositore, deve tenere in ordine al comportamento stesso. L'istituto consente quindi al contribuente, nell'incertezza sull'interpretazione od applicazione di una disposizione tributaria del Comune, di conoscere in anticipo l'avviso del Comune stesso e quindi di valutare alla luce di ciò il comportamento da tenere.

3. Ogni contribuente può rivolgere al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'interpretazione e le modalità di applicazione di disposizioni tributarie emanate dal Comune stesso con riferimento a casi concreti e personali.

4 La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

5. Il procedimento si attiva con la richiesta scritta da parte del contribuente, redatta in carta libera ed esente da bollo, presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC secondo le modalità previste per legge.

6. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
- b) la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza e deve concludere con la chiara formulazione del quesito cui si

chiede al Comune di rispondere; l'istanza deve altresì contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione interpretativa che il contribuente intende adottare.

- c) la documentazione eventualmente necessaria al fine della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata;
- d) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante e l'indirizzo cui il parere deve essere inviato.

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

7. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui al comma 6, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

8. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 6;
- b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
- c) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- d) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della L. 147/2013;
- e) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 7, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

9. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Qualora la risposta su istanze ammissibili non pervenga entro tale termine, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

10. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

11. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

12. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

13. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

Articolo 12

Autotutela

1. Il Comune applica nella gestione dei propri tributi l'istituto dell'autotutela sulla base dei principi stabiliti dalla Legge 287/92 (art. 68), dalla Legge 656/94 (art. 2-quater) e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11/2/1997 n. 37, nonché delle successive disposizioni del presente capo.

2. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per l'Ufficio che procederà all'annullamento totale o parziale dell'atto tutte le volte in cui, con valutazione obiettiva ed imparziale, riconosca che l'atto stesso sia affetto da illegittimità o da infondatezza. Il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente.

3. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo od infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Nella soggetta materia tale interesse sussiste ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione in misura giusta e conforme alle regole dell'ordinamento o di soddisfare l'esigenza di eliminare per tempo un contenzioso inutile ed oneroso.

4. Le ipotesi in cui è possibile procedere all'annullamento in via di autotutela sono quelle esemplificate nell'art. 2 del citato D.M. del 11/2/1997 n. 37, e quindi in caso di:

- errore di persona;
- errore logico o di calcolo;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione;
- mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
- errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

5. Oggetto di annullamento in via di autotutela possono essere non solo gli atti di imposizione tipici (avvisi di accertamento) o quelli di irrogazione delle sanzioni tributarie ma in genere tutti gli atti che comunque incidono negativamente nella sfera giuridica del contribuente.

6. Il potere di annullamento in via di autotutela incontra un limite nell'esistenza di una sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione che disponga sul punto.

7. Costituisce altresì causa ostativa all'esercizio del potere di annullamento la circostanza che un atto, per quanto illegittimo, abbia esplicato senza contestazioni i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia quindi in presenza di situazioni irrevocabili ed esauritesi nel tempo.

8. Le situazioni sotto riportate non costituiscono invece limite all'esercizio del potere di autotutela e quindi verificata la ricorrenza dei relativi presupposti si procede all'annullamento anche se:

- l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.);
- vi è pendenza di giudizio;
- non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.

9. Il potere di annullamento in via di autotutela spetta al funzionario competente ad emettere l'atto che viene annullato e va esercitato con l'osservanza delle forme richieste per l'emanazione dell'atto stesso.

10. Per l'avvio del procedimento non è necessario alcun atto di iniziativa del contribuente, la cui eventuale sollecitazione in tal senso non determina alcun obbligo giuridico di provvedere e tanto meno di provvedere nel senso prospettato del richiedente.

11. Il provvedimento di annullamento così come quello di rigetto dell'istanza del contribuente vanno comunicati all'interessato. Se è pendente ricorso, l'atto di annullamento va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

12. Il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti nel limite dei 5 anni previsto per l'attività di accertamento e di rimborso (art.1 comma 161 e 164 della Legge 296/06).

13. Restano comunque a carico del contribuente – nel caso in cui, anche solo per negligenza, abbia omissso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita denuncia o altra documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria - i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

Articolo 13

Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218 e secondo le disposizioni seguenti.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

3. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti per omessa o infedele denuncia e non si estende agli accertamenti esecutivi per omesso o parziale pagamento conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

4. In sede di contraddittorio le valutazioni dell'ufficio devono fondarsi su tre criteri specifici quali grado di sostenibilità della pretesa, eventuale incertezza delle questioni controverse e principio di economicità dell'azione amministrativa.

5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

6. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) d'ufficio, trasmettendo al contribuente un invito a comparire ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 218/1997;
- b) su istanza del contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 218/1997.

7. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma, il contribuente può formulare, direttamente o tramite professionista delegato, prima di ricorrere presso la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. L'eventuale impugnazione dell'avviso, successiva all'istanza di definizione, comporta rinuncia all'istanza stessa. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 gg. dalla data di presentazione sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 gg. dalla ricezione dell'istanza di definizione, viene formulato l'invito a comparire a mezzo raccomandata A/R o PEC. La mancata comparizione del contribuente interessato o del professionista delegato nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Il Funzionario Responsabile dovrà predisporre una relazione sulle operazioni compiute, sulle comunicazioni effettuate, sull'eventuale mancata comparizione del contribuente e sul risultato negativo del concordato.

8. Ai sensi dell'art 5 comma 1-bis del D.Lgs. 218/1997, il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al precedente comma 6 lettera a) mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In presenza dell'adesione all'invito la misura delle sanzioni applicabili, è ridotta alla metà.

9. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, viene redatto in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal professionista delegato e dal Funzionario Responsabile.

10. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

11. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

12. Entro 10gg. dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito della quietanza, viene rilasciata al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

13. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 218/1997, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, comunque non inferiori a 300 Euro/rata, ovvero 12 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute sono superiori a Euro 51.645,69 .

14. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile d'ufficio.

15. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

16. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

17. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

TITOLO IV – ENTRATE PATRIMONIALI

Articolo 14

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate patrimoniali sono individuati dal Consiglio Comunale nell'ambito degli specifici provvedimenti di applicazione.

Articolo 15

Contestazione in caso di mancato pagamento

1. I responsabili dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante atto finalizzato alla riscossione. L'atto finalizzato alla riscossione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni nella misura prevista dall'art. 1224 e ss. del Codice Civile, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è reso noto al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di

ricevimento ovvero a mezzo posta certificata.

2. L'atto finalizzato alla riscossione deve contenere l'intimazione ad adempiere secondo quanto previsto dal comma 792, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

Articolo 16

Annullamento di atti ed eventuale addebito di costi e spese

1. Quando il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti afferenti le entrate di natura patrimoniale, restano comunque a carico del debitore – nel caso in cui, anche solo per negligenza, abbia omesso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria - i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive.

2. I costi e le spese di cui al comma 1 rimangono a carico del debitore anche in caso di tardivo versamento oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune.

Articolo 17

Rimborsi entrate patrimoniali

1. Il rimborso di un'entrata patrimoniale versata e risultata non dovuta è disposta dal Responsabile dell'entrata su richiesta dell'utente.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

3. Nel caso di rimborso su iniziativa dell'Ente, al cittadino interessato verrà data apposita comunicazione, in cui verranno indicate le motivazioni e le modalità di versamento.

4. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso relative alle entrate comunali di natura patrimoniale sono dovuti gli interessi pari al saggio legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

5. Sulle somme dovute al contribuente gli interessi di cui al comma precedente sono dovuti solamente nel caso in cui il versamento eccedente sia dovuto ad errore ascrivibile al Comune.

Articolo 18

Compensazioni entrate patrimoniali

1. Il Comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione legale con propri crediti certi, liquidi ed esigibili o mediante compensazione volontaria, secondo i principi stabiliti dal codice civile.

2. La compensazione legale è sempre esclusa quando il credito del Comune risulta contestato e nei casi esplicitamente previsti dalla legge.

3. La compensazione legale è attuata dal Funzionario responsabile che liquida la spesa nei confronti di un soggetto verso il quale l'Amministrazione vanta un credito certo liquido ed esigibile.
4. Il funzionario responsabile dell'entrata comunica la compensazione all'interessato.
5. In caso di indebiti versamenti da parte del contribuente è consentita la compensazione con le somme da versare, prevista comunicazione da presentare al Comune entro la scadenza del versamento dovuto.

TITOLO V – RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Articolo 19

Liquidazione delle entrate

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del Concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi oneri e modalità di computo relativi a ciascun tributo, entrata o servizio.
2. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge o da disposizioni regolamentari.
3. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Articolo 20

Accertamento delle entrate e riscossione coattiva

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate, è svolta dal Comune, a mezzo del personale all'uopo incaricato o dal Concessionario nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano le singole entrate.
2. L'iter di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali si articola in due fasi:
 - fase di accertamento esecutivo/ingiunzione: si tratta di fase avente ad oggetto la predisposizione, la sottoscrizione e la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale, oltre agli eventuali solleciti. Il Funzionario Responsabile del procedimento amministrativo della riscossione, sottoscrive gli avvisi di accertamento esecutivi o le ingiunzioni fiscali e gli eventuali solleciti relativi alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.

- fase cautelare ed esecutiva: è la fase in cui, dopo la notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione fiscale ed il relativo mancato pagamento, si intraprende l'attività istruttoria di analisi dei debitori e si avviano le procedure cautelari e/o esecutive per il recupero del credito.

3. La riscossione coattiva è effettuata tramite avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1 c. 792 lett.

a) L. 160/2019 o l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 10 aprile 1910, n. 639.

4. La richiesta ai cittadini di importi di natura tributaria e non, per i quali a seguito dell'attività di controllo risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono altresì contenere l'indicazione:

- a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b) del responsabile del procedimento;
- c) dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
- d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
- f) dell'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi nello stesso indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, e deve recare espressamente quanto previsto dal comma 792 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

6. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal Concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra comune e tale soggetto.

7. La riscossione coattiva delle entrate è effettuata dal Comune o dal Concessionario con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli Enti Locali, particolarmente attraverso l'accertamento esecutivo.

8. A decorrere dalla fase dell'accertamento esecutivo, l'aggio dovuto al Concessionario delle entrate comunali sarà a carico del debitore:

- a) nella misura pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro;
- b) nella misura del 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 600 euro.

Articolo 21

Riscossione coattiva di somme di modesto ammontare

1. Il Comune non procede all'emissione di avviso di accertamento esecutivo o ingiunzione fiscale qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).
2. Non si procede all'avvio di procedure cautelari qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 30,00.
3. Non si procede all'avvio di procedure esecutive qualora il debito dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, sia inferiore ad euro 50,00.
4. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di avviso accertamento esecutivo/ingiunzione fiscale o determinerà l'avvio di procedure cautelari e/o esecutive, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, al raggiungimento delle soglie minime di cui ai precedenti commi 1 e 1bis, salva prescrizione di legge.

Articolo 22

Sanzioni e interessi

1. Sulle somme dovute al Comune sono calcolati interessi pari al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei D. Lgs. 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i. e fatte salve eventuali specifiche disposizioni della normativa in materia e, di norma, quantificate nei regolamenti di ciascuna entrata tributaria.
4. Le sanzioni relative alle entrate patrimoniali, ai sensi dell'art 7-bis del D.Lgs. 267/2000, sono comprese tra un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00, articolate come nella tabella seguente, salvo specifiche disposizioni contenute nei regolamenti di ciascuna entrata non tributaria. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo sopra indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 689/1981, in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo:

VIOLAZIONE	SANZIONE		
	MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
Omesso o parziale versamento	€ 25,00	€ 500,00	30% degli importi non versati
Omessa comunicazione	€ 25,00	€ 500,00	100% degli importi non versati
Infedele comunicazione	€ 25,00	€ 500,00	50% degli importi non versati

5. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.

Articolo 23

Versamenti e modalità di pagamento

1. I pagamenti delle entrate dovute al Comune a qualsiasi titolo devono essere effettuati alle prescritte scadenze.
2. Le scadenze di pagamento sono stabilite, per ogni singola entrata, da norme statali o regolamentari.
3. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.
3. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate patrimoniali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.
4. Le modalità di riscossione delle entrate comunali sono definite nei regolamenti che disciplinano le singole entrate. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicate le norme di legge. Ai fini della semplificazione degli adempimenti, il Comune o il Concessionario predispone eventuali sistemi di pagamento aggiuntivi.
5. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta. In ogni caso salvo buon fine del relativo incasso.

Articolo 24

Rateizzazione

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo e l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.
2. Si applicano le disposizioni sulla rateizzazione che gli specifici regolamenti o la normativa prevedono per le singole entrate.
3. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 1, commi da 796 a 801 della L. 160/2019 s.m.i..
4. In casi di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Comune richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

Articolo 25

Contenzioso

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, anche esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n.546 e successive modificazioni.

TITOLO VI — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ENTRATA IN VIGORE

Articolo 26

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.
2. Le norme del presente regolamento si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 27

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal 01/01/2021.